**COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) TINA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) DELL'ANNA MISURALE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTARELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GRIPPO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 30/04/2024

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 26/08/2016 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo la scadenza di n. 49 delle 120 rate originariamente previste; a seguito dell'estinzione non è stata rimborsata la quota non goduta degli oneri sostenuti ed è stata applicata in modo illegittimo una commissione d'estinzione pari ad € 106,42.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma complessiva di € 773,23, oltre interessi legali e spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: il diritto alla riduzione del costo totale del credito sancito dall'art. 125-sexies TUB (nella "nuova e "vecchia" versione) incontra il limite del divieto di arricchimento senza causa, principio che consente di escludere dai costi oggetto di rimborso quelli di cui il consumatore ha già interamente e compiutamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, tra i quali rientrano, gli oneri erariali, le spese di istruttoria e i costi di intermediazione; il richiamo espresso ai principi dell'indebito e dell'ingiustificato arricchimento portano, infatti, ad escludere la ripetibilità – in quanto priva di una causa giustificativa - di quei costi che la Banca ha sostenuto per prestazioni interamente rese in favore del cliente; nell'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB occorre far riferimento non solo alla sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019 (C-383/18), ma anche ad altre pronunce della CGUE tra cui, in tema di riduzione del costo totale del credito, la sentenza "UniCredit Bank Austria" del 9 febbraio 2023 (C- 555/21),

con la quale la medesima Corte, sia pure con riferimento al diverso ambito del credito immobiliare, ha circoscritto siffatto diritto ai soli costi recurring; la voce "spese di istruttoria" fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la Banca accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa; tale attività genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente e quindi non sono retrocedibili; le commissioni di "attivazione" non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto dovute alla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cliente dipende; in merito alla contestazione circa l'addebito in sede di conteggio estintivo della somma di € 106,42, tale indennità è connessa al recupero dei costi derivanti dall'estinzione anticipata del finanziamento; inoltre, il cliente non ha fornito idonea documentazione a sostegno della pretesa restitutoria di tali diritti, non assolvendo, così, all'onere della prova posto a suo carico.
L'intermediario chiede, pertanto, di rigettare il ricorso perché infondato.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125- sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (c.d. up front). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.
In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale "*l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*". In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui "*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt.3, 11 e 117/1° Cost., in relazione all'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art.11 octies, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n.73, conv. in legge 23.7.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le "*disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*", ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo pro futuro dall'art. 11 octies, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n.26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il "vecchio" art.125 sexies TUB, come del resto l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art.125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che "*i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato*" e che, "*ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*".

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi *(lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.
In conclusione, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, il Collegio reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 433,84 (da arrotondare in € 434,00) come risulta dalla seguente tabella:

**Dati di riferimento del prestito**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Importo del prestito | € 15.757,95 | Tasso di interesse annuale | 7,25% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 185,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 59,17% |
| Data di inizio del prestito | 01/01/2017 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 38,49% |

| rate pagate | 49 | rate residue | 71 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Spese istruttoria | | | | 350,00 | Upfront | 38,49% | 134,73 | | 134,73 |
| Commissioni di attivazione | | | | 777,00 | Upfront | 38,49% | 299,11 | | 299,11 |
| Totale | | | | | | | | | 433,84 |

L'importo indicato in tabella non corrisponde a quanto domandato dalla ricorrente, poiché quest'ultima applica in modo non corretto il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.
Parte ricorrente, inoltre, domanda il rimborso integrale della penale di estinzione anticipata di € 106,42, pari all'1% del capitale residuo e a fronte di una durata residua superiore a un anno.
Sul punto la decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, prevede che: "*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*".
Nel caso di specie l'importo del debito residuo indicato nel conteggio estintivo era superiore a € 10.000,00 e parte ricorrente non ha provato che l'indennizzo preteso fosse privo di oggettiva giustificazione (quali ad esempio la sproporzione o la mancanza di una giustificazione causale) e quindi la relativa domanda di rimborso è da rigettare.
Il ricorrente, poi, chiede genericamente la restituzione di "*quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute*"; tale pretesa non è supportata da alcuna evidenza probatoria e quindi da respingere.
Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13) e non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 434,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA